

N. [REDACTED]

R.G. notizie di reato

N. [REDACTED]

R.G. G.I.P.

N.

1456/2023

Reg. Sent.

Data del Deposito 16/2/2023

Data di Irrevocabilità:

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Gianluca TENCHIO

all'udienza in camera di consiglio del 28/11/2023 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del **dispositivo**, la seguente

SENTENZA

- all'esito di giudizio abbreviato -

nei confronti di:

1) [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] residente in Via San Maurizio Al
[REDACTED] Sesto San Giovanni (MI);

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Elena SCARABELLI del foro di Milano, di fiducia

2) società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED], in
persona del legale rappresentate p.t.

Difesa dagli Avv. Marta BUTI del foro di Milano e Alberto MAISTRELLO del foro di
Vicenza

IMPUTATO

*A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 640 co. 2 n. 1 c.p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, nella propria qualità di socio, amministratore
e legale rappresentante della società*

S.r.l. (avente sede legale), mediante artifici e raggiri induceva in errore l'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'INPS in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per qualificare una pluralità di rapporti lavorativi alle dipendenze della predetta società in termini di "distacco transnazionale di lavoratori", impedendo così che venissero ad esistenza i presupposti d'imposta e contributivi in relazione alla posizione dei predetti lavoratori simulatamente oggetto di distacco (e conseguentemente retribuiti mediante la corresponsione di somme di denaro a titolo di "indennità di trasferta/diarie"), trattandosi in realtà di veri e propri rapporti di lavoro dipendente, in tal modo eludendo o determinando l'elusione delle imposte e degli oneri contributivi dovuti in proprio e in qualità di sostituto d'imposta dei lavoratori interessati, così procurando alla società [REDACTED]. l'ingiusto profitto rappresentato da un ragguardevole contenimento dei "costi del lavoro" sostenuti nel corso degli anni, con connesso significativo vantaggio competitivo (dato proprio dal risparmio delle imposte e degli oneri contributivi da lavoro dipendente) rispetto alle altre imprese operanti nel medesimo settore economico ed ambito territoriale, determinando al tempo stesso un danno patrimoniale all'Erario almeno pari ad e 2.555.693,84 complessivi; artifici e raggiri consistiti nel predisporre atti, contratti, cedolini, fatture ed altri documenti idonei a rappresentare falsamente l'esistenza di un distacco transnazionale di lavoratori dipendenti da una società rumena (denominata anch'essa [REDACTED] e facente capo al medesimo [REDACTED] Alexandra) in favore della citata società [REDACTED] nonché nel redigere e presentare agli enti competenti svariate comunicazioni tramite "Certificato UNI Distacco UE", aventi ad oggetto il citato apparente distacco transnazionale dei lavoratori in Italia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno dello Stato (Amministrazione finanziaria dello Stato e INPS).

Commesso in Cologno Monzese dal gennaio 2015 con permanenza attuate;

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., art. 2 D. Lgs. 74(2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, nella propria qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della società [REDACTED] S.r.l. (avente sede legale in Cologno Monzese, [REDACTED] nonché sottoscrittore delle relative dichiarazioni fiscali, al fine di evadere le imposte sui redditi (IRES), avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (elencate nelle tabelle di seguito riportate, da intendersi parte integrante della presente contestazione) indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 elementi passivi fittizi pari ad E 238.062,00 (anno 2017 — IRES evasa E 57.134,88), E 243.965,00 (anno 2018 — IRES evasa E 58.551,60), 323.153,00 (anno 2019 — IRES evasa 77.556,72) ed €213.257,00 (anno 2020 — IRES evasa E 51.181,68).

Commesso in Cologno Monzese (MI) il 02.07.2018, il 02.12.2019, il 01.12.2020 e il 27.1.2022 (date di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020).

v. prospetti riportati nella richiesta di rinvio a giudizio

società [REDACTED]

C) illecito amministrativo dipendente da reato ex artt. 5, 6 e 21 in relazione agli artt. 24 e 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, perché si rendeva responsabile in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) che precedono (da intendersi qui integralmente riprodotti), commessi nello svolgimento della medesima attività da [REDACTED] in qualità di amministratore e legale rappresentante della società [REDACTED] avente sede legale [REDACTED] e quindi di soggetto in posizione apicale ai sensi dell'art. 5 co. I lett. a) D. Lgs. n. 231/2001: ente sprovvisto di modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di fatti di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico e di reati tributari; reati commessi nell'interesse e/o a vantaggio del predetto ente, consistenti nell'elusione delle imposte e degli oneri contributivi dovuti in proprio e in qualità di sostituto d'imposta dei lavoratori dipendenti simulatamente fatti oggetto di distacco transnazionale, nonché nel conseguente contenimento dei "costi del lavoro" sostenuti nel corso degli anni, con connesso significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese operanti nel medesimo settore economico ed ambito territoriale (determinando al tempo stesso un danno patrimoniale all'Erario almeno pari ad € 2.555.693,84 complessivi), altresì - avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - nella deduzione di costi fittizi dal reddito d'impresa pari, negli anni, ad € 238.062,00 (anno 2017 — IRES evasa € 57.134,88), € 243.965,00 (anno 2018 — IRES evasa € 58.551,60), € 323.153,00 (anno 2019 — IRES evasa 77.556,72) ed € 213.257,00 (anno 2020 — IRES evasa € 51.181,68). Commesso in Cologno Monzese dal gennaio 2015 con permanenza attuale.

CONCLUSIONI

Il PM: Previa unificazione dei capi A e B), Per il capo B) anni 4 di reclusione ed aumento in continuazione per il capo A) anni 1 ed € 600,00 di multa. Pena finale già ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa.

Per l'ente: condanna a 333 quote oltre alle sanzioni interdittive di cui alle lett. lett. C, D ed E.

La difesa di [REDACTED] assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine attenuanti generiche e minimo della pena; deposita memoria.

La difesa di [REDACTED]: assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi A e B) o perché il fatto non costituisce reato, in subordine riduzione della pena e rateizzazione. Dissequestro di tutti i beni e delle somme di pertinenza della società; in caso di confisca per equivalente sarà necessaria la previa riquantificazione del danno erariale. Deposita memoria.

MOTIVAZIONE

Premessa

La vicenda è complessa e per ricostruirla conviene fissare subito, sinteticamente, alcuni punti essenziali, evidenziando anche gli argomenti spesi dall'accusa e dalla difesa a sostegno della propria tesi.

L'██████████ è accusato di truffa all'Amministrazione finanziaria e all'INPS nonché di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

E' opportuno chiarire sin d'ora che l'██████████ è amministratore di due società dal nome apparentemente identico, ma operanti in Stati diversi (Italia e Romania).

Si tratta della società ██████████ (d'ora in poi, per comodità, ██████████ italiana") e della ██████████").

In breve, secondo l'accusa l'imputato avrebbe fatto ricorso in modo fraudolento a un apparente distacco di lavoratori ai sensi del D. Lgs. 136/2016, dalla ██████████ in favore della ██████████ italiana, consentendo a quest'ultima un rilevante profitto in termini di risparmio di spesa circa i "costi del lavoro" (oneri contributivi e simili); infatti, i lavoratori, formalmente alle dipendenze di società rumena, erano così soggetti al regime fiscale e previdenziale di quel Paese, più leggero del nostro.

In realtà, secondo l'accusa, il distacco sarebbe stato solo apparente e fittizio, in quanto i lavoratori erano alle dipendenze della società italiana, e quindi avrebbero dovuto sottostare al regime previdenziale del nostro Paese, più gravoso, con conseguente danno all'Inps per contributi non versati, nonché all'Erario per effetto dell'elusione delle imposte altrimenti dovute.

Da qui nasce l'accusa di truffa di cui al capo A), in danno di Erario e Inps.

Inoltre, grazie al finto distacco, la società italiana avrebbe sostenuto anche dei costi fiscalmente deducibili, costituiti dalle rilevanti somme versate nel tempo alla società rumena in quanto quale corrispettivo per il distacco; da qui l'accusa di cui al capo B), poiché le prestazioni oggetto di fatture sarebbero da ritenere oggettivamente insussistenti, in quanto in realtà non vi è mai stato alcun effettivo distacco.

L'origine del procedimento

Come fonte di riferimento per ricostruire l'accaduto in fatto, conviene prendere il "verbale unico di accertamento" n. 29/2022 redatto dalla G.d.F. compagnia di Olgiate Comasco, nonché le c.n.r. 12.7.2021 e l'informativa del 11.10.2021 (f. 134 e ss.) che ricostruiscono con dovizia di particolari i fatti posti a fondamento del procedimento.

L'accusa nasce a seguito di un controllo eseguito in data 13.4.2021 dalla G.d.F. presso la società ██████████ con sede a Cologno Monzese, società amministrata dall'imputato ██████████.

Nell'immediato, è stata verificata la posizione di 1 lavoratore, RENTYE Ioan, in quanto questi risultava formalmente assunto da società rumena, rispetto al quale l'██████████ aveva fornito subito la documentazione relativa alla regolarità del distacco, tra cui l'attestazione

di rilascio Formulario A1, documento che, come si avrà modo di dire diffusamente più avanti, nella vicenda riveste un ruolo molto importante.

Poiché, nonostante la documentazione prodotta dall'imputato, residuavano criticità circa la regolarità del distacco – in particolare riguardo l'effettivo collegamento del lavoratore con il Paese d'origine – sono state chieste ulteriori verifiche all'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco, che aveva quindi proceduto a verificare tutti i distacchi transnazionali attivati dalla [REDACTED] rumena i favore della [REDACTED] dal 2017 in poi.

All'esito, la G.d.F. ha contestato l'illecito distacco di 50 lavoratori (cfr. c.n.r. del 12.7.2021 g.D.f. Olgiate Comasco), dal 13.4.2016 al 31.7.2021, ritenendolo fittizio, sulla base degli argomenti che si avrà modo di esporre e valutare di seguito.

➤ La tesi dell'accusa

L'[REDACTED] come si diceva, è accusato di truffa all'Amministrazione finanziaria e all'INPS nonché di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Gli elementi indiziari portati dall'accusa a fondamento di tale tesi sono i seguenti:

- la [REDACTED] rumena in realtà era inesistente di fatto e comunque non operativa; infatti, all'indirizzo della sede legale, in Romania, la G.d.F., tramite verifiche su fonti aperte (internet) ha appurato esservi un albergo, che nulla all'evidenza c'entra con l'attività edile dichiarata dalla società;
- i lavoratori della [REDACTED] italiana in realtà vivevano stabilmente in Italia, dove avevano il centro dei loro interessi; sono stati infatti escussi a s.i.t. alcuni lavoratori, i quali hanno riferito di vivere e lavorare da tempo in Italia, senza legami con la Romania – dove alcuni di loro non sarebbero neppure mai stati-, mentre il distacco presuppone che i lavoratori siano radicati all'estero, dove devono avere il centro dei loro interessi, e solo provvisoriamente dimorano in altro Stato UE, per il tempo limitato del distacco;
- in una conversazione con la madre, estrapolata dal telefono in sequestro, l'indagato parla del disbrigo di pratiche burocratiche inerenti le società interessate, dicendole che non doveva dire niente a nessuno di questa vicenda, il che confermerebbe il carattere illecito del rapporto lavorativo creato con i vari dipendenti.

➤ La tesi delle difese

Le difese di imputato e società hanno rappresentato quanto segue (v. memorie in atti per maggiori dettagli):

- innanzitutto, in diritto, occorre considerare la disciplina comunitaria inerente la libertà di circolazione delle persone e dei lavoratori, nel cui contesto si inserisce il D.Lgs. n. 136/2016, attuativo di direttive comunitarie, sul distacco temporaneo.

Tale disciplina prevede il rilascio di una sorta di "nulla osta" (certificato A1, già E 1010, come da denominazione vigente fino al 1.1.2010) da parte dello Stato membro dove risiede il soggetto distaccante (dunque la Romania), che sarebbe vincolante e insindacabile circa la legittimità del distacco.

In particolare, tale certificato è espressione del principio di mutua fiducia tra Stati membri dell'UE.

In caso di sospetto di frode, sono previste delle particolari procedure a livello comunitario per accertare il carattere fraudolento dell'operazione; tuttavia, finché il certificato A1 non viene annullato/revocato, opererebbe una presunzione di regolarità del distacco, presunzione che sarebbe di fatto insuperabile, come affermato di recente anche dalla Corte UE (sentenza n. 359/2016).

In sostanza, dunque, secondo la difesa, l'imputato – avendo chiesto e ottenuto il certificato A1 - avrebbe legittimamente e regolarmente esercitato una facoltà prevista dal diritto comunitario.

A parte questo argomento giuridico, la difesa ha dedotto che:

- non è vero che la [REDACTED] rumena sarebbe una mera società "schermo", fittizia e inoperativa, e che i suoi dipendenti sarebbero in realtà stabilmente residenti in Italia, senza legami con la Romania.

In particolare, a riprova che la società in Romania esiste ed opera realmente, la difesa ha prodotto bilanci e appalti pubblici conseguiti in quel Paese (cfr. docc. contenuti nelle sottocartelle 1, 2, 3 all. alla memoria 3.3.2023).

Inoltre, a dimostrazione che i lavoratori della società rumena sono stati davvero distaccati solo provvisoriamente in Italia, si è rappresentato che essi hanno ricevuto stipendi in Romania; hanno fatto formazione professionale e visite mediche in quel Paese; i contributi sono stati versati all'omologo rumeno dell'INPS.

Anche la coincidenza della sede legale della società con un albergo, ritenuta anomala, è un dato neutro, poiché anche in Italia accade che le società fissino formalmente la sede legale in luoghi diversi da quella operativa (ad esempio, lo studio del commercialista).

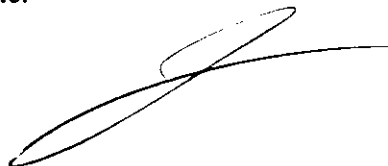
- Quanto alle dichiarazioni dei lavoratori, esse in realtà non dimostrerebbero la mancanza di legami e radicamento con la Romania.

La difesa ha documentato che i predetti hanno avuto delle vicende nel Paese di origine: pignoramenti, corsi di formazione professionale, visite mediche in quel Paese e simili.

- I messaggi sospetti intercorsi tra l'imputato e sua madre (v. c.n.r. f. 144 e ss.) non dimostrano di per sé l'illiceità delle operazioni di distacco, ben potendo essere che i lavoratori, pur individuati dall'[REDACTED] in Italia, fossero realmente dimoranti in Romania, dove veniva formalizzata la loro assunzione; così pure, l'invito al lavoratore POP Cosmin a "*non dire niente a nessuno*" è indubbiamente sospetto, tuttavia non è detto che l'invito alla riservatezza servisse necessariamente ad occultare il carattere fraudolento, essendo del tutto generico e spiegabile in vari modi, non necessariamente connessi a situazioni d'illiceità;

- In diritto, quanto alla truffa, non sarebbe neppure configurabile l'evento del reato, relativamente al danno all'Inps: infatti l'Inps italiana non verrebbe mai chiamata a pagare i contributi dei distaccati, poiché per il diritto comunitario tale onere rimarrebbe in capo all'omologo ente previdenziale rumeno, che lo ha peraltro puntualmente adempiuto.

Quanto all'accusa di frode fiscale, i costi inerenti il distacco sarebbero stati legittimamente riaddebitati alla società italiana, ai fini della deduzione dei costi, proprio perché si è trattato di distacco reale e legale, pertanto il fatto non sussiste.



- Riguardo l'addebito ex L. 231 alla società, vi sarebbe poi un problema di irretroattività – essendo stato introdotto il reato tributario di cui al capo B) solo nel 2019, quindi dopo la commissione dei fatti; a parte ciò, oltre ai reati presupposti, mancherebbe anche il requisito della c.d. colpa in organizzazione.

*** **

Così fissati i termini della vicenda dal punto di vista dell'accusa e della difesa, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

E' indispensabile affrontare prima di tutto la questione in diritto relativa al carattere vincolante o meno del certificato mod. A1 in ordine al distacco di lavoratori, questione che appare pregiudiziale e per molti versi assorbente.

Come già accennato, il distacco di lavoratori all'estero previsto dal D.L 136/2016 è istituito che attua normativa comunitaria (dir. 67/2014) ed è espressione del più ampio principio di libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento delle imprese sul territorio UE.

La normativa consente all'impresa che abbia sede in uno Stato membro di distaccare provvisoriamente alcuni lavoratori in altro Stato UE, mantenendo tuttavia in capo alla prima società il dovere di contribuzione e la parità salariale rispetto ai lavoratori.

La *ratio* è evitare la duplicazione degli oneri inerenti il "costo del lavoro" (contributi e simili); essi devono essere pagati una volta sola, nel Paese di origine.

Affinchè il meccanismo possa legittimamente operare, è condizione imprescindibile che la società interessata sia in possesso del certificato A1 , emesso dallo Stato dove ha sede la società distaccante (nel nostro caso la Romania); in sostanza, con tale certificato lo Stato di origine attesta che, all'esito delle verifiche, l'impresa interessata è in possesso di tutti i requisiti validi per il distacco, che quindi è posto in essere legittimamente.

Si tratta dunque di stabilire se il rilascio di tale certificato sia vincolante per l'altro Stato UE, dove si svolge l'attività lavorativa distaccata, o esso se possa essere disatteso nel caso in cui si accerti l'esistenza di una frode, o comunque il carattere fittizio del distacco.

La questione è stata affrontata di recente dalla sentenza della Corte di Giustizia UE - grande sezione del 6 febbraio 2018 – resa su questione pregiudiziale, e scaturita nell'ambito di un procedimento penale analogo, da quel che si comprende, a quello presente, svolto davanti all'A.G. Belga.

In breve, con tale sentenza la Corte ha affermato in modo chiaro e netto il principio per cui il certificato A1 – che legittima il distacco – non è sindacabile dal giudice nazionale, neanche in caso di sospetto che esso sia stato ottenuto fraudolentemente; per invalidarlo occorre attivare una speciale procedura presso lo Stato emittente, e solo in caso di inerzia di tale Stato – che non provvede in un termine congruo alle verifiche necessarie - è possibile per lo Stato interessato sindacare e eventualmente disattendere quanto attestato dal certificato.

Vista la rilevanza e decisività della questione, appare opportuno riportare direttamente alcuni stralci della motivazione della sentenza in questione, dove si chiarisce meglio la *ratio decidendi*.

Questi i termini fattuali della vicenda che ha dato luogo alla pronuncia:

"... *La Sociale Inspectie (ispettorato sociale, Belgio) ha svolto un'inchiesta sull'impiego del personale della Absa, società di diritto belga attiva nel settore edilizio in Belgio.*

- 18 *Da tale inchiesta è emerso che, a partire dal 2008, la Absa era praticamente sprovvista di personale e affidava tutti suoi cantieri in subappalto a imprese bulgare che distaccavano lavoratori in Belgio. È stato altresì rilevato che l'impiego di tali lavoratori distaccati non era denunciato all'ente incaricato, in Belgio, della riscossione dei contributi previdenziali, in quanto i medesimi erano in possesso di certificati E 101 o A 1 rilasciati dall'istituzione designata dall'autorità bulgara competente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72.*
- 19 *Un'inchiesta giudiziaria promossa in Bulgaria nell'ambito di una rogatoria disposta da un giudice istruttore belga ha accertato che tali imprese bulgare non esercitavano alcuna attività significativa in Bulgaria.*
- 20 *Sulla base dei risultati di tale inchiesta, il 12 novembre 2012 l'ispettorato sociale belga ha presentato all'istituzione designata dall'autorità bulgara competente una domanda motivata di riesame o di revoca dei certificati E 101 o A 1 rilasciati ai lavoratori distaccati di cui al procedimento principale.*
- 21 *Dalle osservazioni del governo belga risulta che, il 9 aprile 2013, in seguito a una lettera di sollecito inviata dall'ispettorato sociale belga, l'istituzione bulgara competente ha risposto a tale domanda trasmettendo un riepilogo dei certificati E 101 o A 1 rilasciati, con indicazione del loro periodo di validità e con la precisazione che le diverse imprese bulgare in questione, al momento del rilascio dei suddetti certificati, soddisfacevano i requisiti del distacco dal punto di vista amministrativo. In tale risposta non si teneva conto, invece, dei fatti constatati e accertati da parte delle autorità belghe.*
- 22 *Le autorità belghe hanno convenuto in giudizio gli imputati nel procedimento principale, nella loro qualità di datore di lavoro, incaricato o mandatario, in primo luogo, per aver fatto svolgere o consentito lo svolgimento di attività lavorativa a cittadini stranieri non ammessi o autorizzati a soggiornare nel territorio belga per più di tre mesi o a ivi stabilirsi senza permesso di lavoro; in secondo luogo, per aver omesso, al momento dell'assunzione di tali lavoratori, di presentare la denuncia richiesta dalla legge presso l'ente incaricato della riscossione dei contributi previdenziali, e, in terzo luogo, per aver omesso di iscrivere i suddetti lavoratori al*

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Ufficio nazionale per la previdenza sociale, Belgio).

- 23 *Con sentenza del 27 giugno 2014, il correctionele rechtbank Limburg, afdeling Hasselt (Tribunale penale del Limburgo, circondario di Hasselt, Belgio), ha assolto gli imputati dai capi d'imputazione formulati contro i medesimi dall'Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Belgio), adducendo la motivazione che «l'impiego dei lavoratori bulgari era completamente coperto dai moduli E 101/A1, rilasciati regolarmente e legalmente a tale data».*
- 24 *Il pubblico ministero ha interposto appello avverso tale sentenza.*
- 25 *Con sentenza del 10 settembre 2015, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio) ha condannato gli imputati nel procedimento principale. Tale giudice, pur avendo constatato che un certificato E 101 o A 1 era stato effettivamente rilasciato a ciascuno dei lavoratori distaccati di cui trattasi e che le autorità belghe non avevano esaurito la procedura prevista in caso di contestazione della validità dei certificati, ha tuttavia ritenuto di non essere vincolato da tali circostanze, in quanto i suddetti certificati erano stati ottenuti in modo fraudolento.*
- 26 *Il 10 settembre 2015, gli imputati nel procedimento principale hanno presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza.*
- 27 *Nutrendo dubbi sull'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:*
- «Se un certificato E 101, rilasciato in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento [n. 574/72], come applicabile prima della sua abolizione ad opera dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento [n. 987/2009], possa essere annullato o ignorato da un giudice diverso da quello dello Stato membro di provenienza, qualora i fatti sottoposti al suo giudizio consentano di stabilire che il certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento». "*

Questo invece il ragionamento in diritto svolto dalla Corte UE, con evidenziate le parti ritenute di maggior interesse:

- 28 *" Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 debbano essere interpretati nel senso che, quando un dipendente di un'impresa stabilita nel territorio di uno Stato membro è distaccato nel territorio di un altro Stato membro, un giudice di quest'ultimo Stato*



membro può ignorare un certificato E 101 rilasciato in forza della seconda disposizione citata, laddove dai fatti sottoposti al suo giudizio emerga che il suddetto certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.

- 29 *A tale riguardo, occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, delle quali fa parte l'articolo 14 del medesimo, costituiscono, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un sistema completo e uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l'applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (sentenze del 10 febbraio 2000, FTS, C-202/97, EU:C:2000:75, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaż Przemysłowe, C-115/11, EU:C:2012:606, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).*

(...omissis...)

- 32 *L'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 ha segnatamente lo scopo di favorire la libera prestazione dei servizi a vantaggio delle imprese che di tale libertà si avvalgono inviando lavoratori in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Tale disposizione mira, infatti, a superare gli ostacoli che possano impedire la libera circolazione dei lavoratori e a favorire l'integrazione economica, evitando le complicazioni amministrative, in particolare per i lavoratori e le imprese (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C-202/97, EU:C:2000:75, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).*
- 33 *Per evitare che un'impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta a iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato membro, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel tempo, l'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 consente all'impresa di mantenere i propri dipendenti iscritti al regime previdenziale del primo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C-202/97, EU:C:2000:75, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).*
- 34 *L'applicazione di tale disposizione è tuttavia subordinata al rispetto di due condizioni. La prima condizione, che concerne il vincolo necessario tra l'impresa che procede al distacco del lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui la stessa è stabilita e il lavoratore distaccato, richiede il mantenimento di un legame organico tra tale impresa e tale lavoratore per tutta la durata del distacco di quest'ultimo. La seconda condizione, che riguarda il rapporto esistente tra la suddetta impresa e lo Stato membro nel quale essa è stabilita, richiede che quest'ultima eserciti abitualmente attività significative nel territorio di tale Stato*

membro (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C-202/97, EU:C:2000:75, punto da 21 a 24, 30, 33 e da 40 a 45).

- 35 In tale contesto, il certificato E 101 mira, al pari della disciplina di diritto sostanziale prevista dall'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi (sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
- 36 In detto certificato, l'istituzione competente dello Stato membro in cui ha sede l'impresa nella quale sono impiegati i lavoratori interessati dichiara che questi restano soggetti al proprio regime previdenziale. In tal modo, per via del principio secondo cui i lavoratori devono essere iscritti a un unico regime previdenziale, tale certificato implica necessariamente che il regime dell'altro Stato membro non può trovare applicazione (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69, punto 21, e del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 38).
- 37 Al riguardo, il principio di leale collaborazione, enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone all'istituzione emittente di procedere a una corretta valutazione dei fatti pertinenti per l'applicazione delle norme relative alla determinazione della normativa applicabile in materia previdenziale e, pertanto, di garantire l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato E 101 (sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
- 38 Per quanto concerne l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto, dagli obblighi di collaborazione che discendono dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE si evince altresì che gli stessi non verrebbero rispettati – e gli obiettivi dell'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 verrebbero disattesi – qualora l'istituzione di detto Stato membro si ritenesse non vincolata dalle indicazioni contenute nel certificato E 101 e assoggettasse ugualmente tali lavoratori al regime previdenziale di tale Stato membro (v., per analogia, sentenze del 30 marzo 2000, Banks e a., C-178/97, EU:C:2000:169, punto 39, e del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 40).
- 39 Di conseguenza, il certificato E 101, creando una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora, è vincolante, in linea di principio, per l'istituzione competente dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge l'attività lavorativa (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

- 40) Il principio di leale collaborazione, infatti, presuppone anche quello di fiducia reciproca.
- 41) Pertanto, fintantoché il certificato E 101 non venga revocato o invalidato, l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga attività lavorativa deve tener conto del fatto che quest'ultimo è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora e tale istituzione non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
- 42) Occorre tuttavia ricordare che dal principio di leale collaborazione deriva che qualsiasi istituzione di uno Stato membro deve procedere a una corretta valutazione dell'applicazione del proprio regime previdenziale. Da tale principio risulta altresì che le istituzioni degli altri Stati membri hanno il diritto di attendersi che l'istituzione dello Stato membro interessato si conformi a tale obbligo (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 37).
- 43) Di conseguenza, all'istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato E 101 incombe l'obbligo di riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, di revocare il certificato stesso qualora l'istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga un'attività lavorativa manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base di detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso contenute, in particolare perché non corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
- 44) In forza dell'articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, nell'eventualità in cui le istituzioni interessate non pervengano a un accordo, in particolare sulla valutazione dei fatti relativi a una situazione specifica e, di conseguenza, in ordine alla questione se quest'ultima rientri nelle previsioni dell'articolo 14, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento, esse hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa di cui all'articolo 80 del medesimo (v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
- 45) Ove quest'ultima non riesca a conciliare le diverse posizioni delle istituzioni competenti in merito alla legislazione applicabile al caso di specie, lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore interessato svolge un'attività lavorativa ha quanto meno facoltà, senza pregiudizio degli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l'istituzione emittente, di promuovere un procedimento per inadempimento, ai sensi dell'articolo 259 TFUE, al fine di consentire alla Corte di esaminare, nell'ambito di un tale ricorso, la questione della



normativa applicabile a detto lavoratore e, di conseguenza, l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato E 101 (sentenza del 27 aprile 2017, *A-Rosa Flussschiff*, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

- 46) Pertanto, in caso di errore, anche manifesto, di valutazione in merito alle condizioni di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, e quand'anche risultasse che le condizioni di svolgimento dell'attività dei lavoratori interessati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione *ratione materiae* della disposizione sulla base della quale il certificato E 101 è stato rilasciato, la procedura da seguire per risolvere le eventuali controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l'esattezza di un certificato E 101 dev'essere rispettata (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, *A-Rosa Flussschiff*, C-620/15, EU:C:2017:309, punti 52 e 53).
- 47) Il regolamento n. 987/2009, attualmente in vigore, ha codificato la giurisprudenza della Corte, riconoscendo il carattere vincolante del certificato E 101 e la competenza esclusiva dell'istituzione emittente riguardo alla valutazione della validità di tale certificato, e riprendendo esplicitamente detta procedura in quanto strumento per risolvere le controversie vertenti sia sull'esattezza dei documenti rilasciati dall'istituzione competente di uno Stato membro sia sulla determinazione della legislazione applicabile al lavoratore interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, *A-Rosa Flussschiff*, C-620/15, EU:C:2017:309, punto 59).
- 48) Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, simili considerazioni non devono tuttavia consentire ai soggetti dell'ordinamento di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 1996, *Paletta*, C-206/94, EU:C:1996:182, punto 24; del 21 febbraio 2006, *Halifax e a.*, C-255/02, EU:C:2006:121, punto 68; del 12 settembre 2006, *Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas*, C-196/04, EU:C:2006:544, punto 35, nonché del 28 luglio 2016, *Kratzer*, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 37).
- 49) Il principio di divieto della frode e dell'abuso di diritto, espresso da tale giurisprudenza, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che i soggetti dell'ordinamento sono tenuti a rispettare. L'applicazione della normativa dell'Unione non può, infatti, essere estesa sino a comprendere le operazioni effettuate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2007, *Kofoed*, C-321/05, EU:C:2007:408, punto 38, e del 22 novembre 2017, *Cussens e a.*, C-251/16, EU:C:2017:881, punto 27).
- 50) In particolare, la constatazione di una frode si basa su un insieme di indizi concordanti da cui risulti la sussistenza sia di un elemento oggettivo sia di un elemento soggettivo.

- 51 *In tal senso, da un lato, l'elemento oggettivo consiste nel fatto che le condizioni richieste per ottenere e invocare un certificato E 101, previste al titolo II del regolamento n. 1408/71 e ricordate al punto 34 della presente sentenza, non siano soddisfatte.*
- 52 *Dall'altro, l'elemento soggettivo corrisponde all'intenzione degli interessati di aggirare o eludere le condizioni di rilascio del certificato in parola, per ottenerne il relativo vantaggio.*
- 53 *L'acquisizione fraudolenta di un certificato E 101 può quindi derivare da un'azione volontaria, quale la presentazione fallace della situazione reale del lavoratore distaccato o dell'impresa che distacca tale lavoratore, oppure da un'omissione volontaria, quale la dissimulazione dell'esistenza di un'informazione rilevante, con l'intento di eludere le condizioni di applicazione dell'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71.*
- 54 *Premesso ciò, qualora, nell'ambito del dialogo previsto all'articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, l'istituzione dello Stato membro nel quale alcuni lavoratori sono stati distaccati comunichi all'istituzione che ha emesso i certificati E 101 elementi concreti che suggeriscono che tali certificati siano stati ottenuti in modo fraudolento, spetta alla seconda istituzione, in forza del principio di leale cooperazione, riesaminare, sulla scorta di tali elementi, la correttezza del rilascio dei suddetti certificati e, eventualmente, revocarli, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente sentenza.*
- 55 *Se quest'ultima istituzione non procede a un simile riesame entro un termine ragionevole, i suddetti elementi devono poter essere invocati nell'ambito di un procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati ignori i certificati di cui trattasi.*
- 56 *Le persone cui si addebita, nell'ambito di un tale procedimento, di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di certificati ottenuti in modo fraudolento devono tuttavia essere messe in condizione di confutare gli elementi sui quali si fonda tale procedimento, in osservanza delle garanzie derivanti dal diritto a un equo processo, prima che il giudice nazionale decida, se del caso, di ignorare tali certificati e si pronunci sulla responsabilità di dette persone in forza del diritto nazionale applicabile.*
- 57 *Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio si evince che dall'inchiesta svolta dall'ispettorato sociale belga in Bulgaria è emerso che le imprese bulgare che hanno distaccato i lavoratori di cui al procedimento principale non esercitavano alcuna attività significativa in Bulgaria.*

- 58 *Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge altresì che i certificati di cui trattasi nel procedimento principale sono stati ottenuti in modo fraudolento, attraverso una presentazione dei fatti non corrispondente alla realtà, allo scopo di eludere le condizioni alle quali la normativa dell'Unione subordina il distacco dei lavoratori.*
- 59 *Inoltre, com'è stato rilevato al punto 21 della presente sentenza, dalle osservazioni del governo belga risulta che l'istituzione bulgara competente, investita di una domanda di riesame e di revoca dei certificati in esame nel procedimento principale, alla luce dei risultati dell'inchiesta di cui al punto 57 della presente sentenza, non ha tenuto conto di questi ultimi ai fini di un riesame della correttezza del rilascio di tali certificati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla scorta dei fatti constatati nell'ambito del procedimento giudiziario.*
- 60 *In un caso come quello di cui al procedimento principale, il giudice nazionale può ignorare i certificati E 101 in questione e spetta al medesimo accertare se le persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di certificati ottenuti in modo fraudolento possano essere considerate responsabili in base al diritto nazionale applicabile.*
- 61 *Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che, qualora l'istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati abbia investito l'istituzione che ha emesso certificati E 101 di una domanda di riesame e di revoca degli stessi sulla scorta di elementi raccolti nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e l'istituzione emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può, nell'ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi ultimi se, sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie inerenti al diritto a un equo processo che devono essere accordate a tali persone, constati l'esistenza di una tale frode. "*

La sentenza appare chiarissima e inequivocabile nell'affermare che, una volta rilasciato il certificato A1/E 101, attestante in sostanza la regolarità del distacco, l'unico modo per disattenderlo è attivare la procedura di revisione prevista dalla normativa UE, mediante apposita richiesta in tal senso allo Stato emittente, che è vincolato a darvi corso.

Solo a seguito dell' "annullamento/revoca" del certificato da parte dell'Autorità emittente – o di mancata risposta entro un congruo termine - , lo Stato interessato può, se ravvisa una frode, disattendere il certificato.



In assenza dell'attivazione di tale procedura, dunque, la "presunzione di regolarità" del distacco, è vincolante e di fatto invincibile.

Nemmeno si può sostenere che tale portata vincolante valga solo ai fini giuslavoristici/previdenziali e simili, e che non riguardi l'ambito penale: la sentenza UE riportata nasce proprio da un processo penale per frode relativa a "distacco fittizio", e quindi il principio affermato impedisce di ravvisare il carattere fraudolento dell'operazione anche ai fini della legge penale: si tratta, in definitiva, dell'esercizio di libertà che trovano il loro fondamento nel diritto comunitario.

A tali conclusioni è peraltro giunta la S.C., proprio in questo procedimento, nell'ambito della fase cautelare (v. n. 43571/22 in atti), che ha annullato il decreto di sequestro proprio per vizio di motivazione su tale profilo.

Venendo al caso di specie, risulta che:

- la società XXXXXXXXXX rumena ha regolarmente ottenuto il certificato A1/E101 in questione relativamente alla maggior parte dei lavoratori interessati (cfr. documenti acquisiti all'udienza del 14.3.2023, come da nota di produzione 6.3.2023, cui è stato condizionato il giudizio abbreviato);
- non risulta che la procedura per la revisione del certificato sia mai stata avviata dall'Italia verso la Romania, né tantomeno che il certificato sia stato annullato/revocato dal collaterale organo rumeno.

Non vi sono ragioni di dubitare della genuinità della documentazione prodotta; peraltro anche in sede di perquisizione sono stati rinvenuti svariati documenti inerenti il distacco e l'esistenza del certificato A1, tali da far ritenere che le società dell'imputato avessero realmente conseguito tale certificazione amministrativa, indispensabile ai fini della legittimità del distacco (v. in particolare gli all. 8 , 9 , 12, 16 alla c.n.r.).

La G.d.F. non ha rilevato alcuna anomalia sul punto; gli stessi operanti hanno dato atto della circostanza.

A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti dati:

- per il lavoratore ALEXANDRU Andrei, risulta la comunicazione per il mod. UNI per il distacco inviato in due occasioni, per il periodo 2017-2020 (scheda lavoratore, f. 3 all. 16); vi è anche il certificato A1 per il periodo 1.10.2016 -30.9.2020.
 - per il lavoratore ALEXANDRU Ilie, risulta la comunicazione per il mod. UNI per il distacco inviato in due occasioni, per il periodo 2017-2020 (scheda lavoratore, all. 16); vi è anche il certificato per il periodo 1.10.2016 -30.6.2018.
 - per il lavoratore ALEXANDRU Veaceslau risulta la comunicazione per il mod. UNI per il distacco inviato in due occasioni, per il periodo 2018-2022(scheda lavoratore, all. 16); vi è anche il certificato A1 per ciascuno dei due periodi interessati.
 - per il lavoratore APOSTOL risulta la comunicazione per il mod. UNI per il distacco nel periodo 2018-2019 (scheda lavoratore, all. 16); vi è anche il certificato A1 il relativo periodo;
- e così via anche per gli altri lavoratori interessati.



D'altra parte, in caso di eventuali dubbi circa la genuinità/congruenza della documentazione, sarebbe stato onere dell'accusa compiere verifiche più approfondite in merito, attivando gli strumenti offerti dalla cooperazione comunitaria (ordine d'indagine europeo).

Ne consegue che, alla luce della documentazione acquisita, il distacco deve ritenersi legittimamente avvenuto per i lavoratori per i quali il certificato A1 risulta emesso, e per i relativi periodi, nell'esercizio di un diritto sancito dal diritto comunitario.

Occorre a questo punto rilevare che le certificazioni A1 prodotte dalla difesa non sembrano coprire perfettamente l'arco temporale interessato dal distacco; inoltre, per alcuni lavoratori non è stata trovata alcuna certificazione A1.

Si riporta di seguito l'elenco dei lavoratori per cui è stata contestata l'illiceità del distacco, sottolineando i nominativi per i quali non risulta prodotto il certificato A1:

1. ALEXANDRU Andrei nato in Ucraina (EE) il 21/07/1991;
2. ALEXANDRU Me nato in Ucraina (EE) il 09/07/1987;
3. ALEXANDRU Veaceslav nato in Ucraina (EE) il 13/10/1983;
4. APOSTOL Marius nato in Romania (EE) il 27/03/1988;
5. ARDELAN Marius Sorin nato in Romania (EE) il 01/01/1981;
6. ATANASOAIEI Irinel Dumitru nato in Romania (EE) il 17/09/1978;
7. **BANICA Iulian nato in Romania (EE) il 30/11/1984;**
8. BAROTEA Cristian Andrei nato in Romania (EE) il 09/11/1991;
9. **BURSUC George Lucian nato in Romania (EE) il 30/01/1977;**
10. CARCIU Nicolae nato in Ucraina (EE) il 28/03/1992;
11. CHIRIAC Igor nato in Ucraina (EE) il 22/03/1978;
12. CLUJ Catalin Ionut nato in Romania (EE) il 26/10/1991;
13. **DAN Adrian Ioan nato in Romania (EE) il 04/03/1977;**
14. Danci Danut Florin nato in Romania (EE) il 08/04/1993;
15. Danci Dumitru nato in Romania (EE) il 17/08/1982;
16. Danciu Vasile nato in Romania (EE) il 06/02/1986;
17. DANCs Alex Silviu nato in Romania (EE) il 14/07/1994;
18. DANCs Nelut nato in Romania (EE) il 01/07/1994;
19. DASIANU Aurei Ion nato in Romania (EE) il 11/07/1993;
20. GALOI Ion nato in Moldova (EE) il 08/12/1983;
21. HERGHELEGIU Costei nato in Romania (EE) il 11/02/1967;
22. HOHA Daniel Nicolae nato in Romania (EE) il 26/09/1984;
23. HOTICO Stefan nato in Romania (EE) il 26/01/1984;
24. HUMOREAN Ilie Iulian nato in Romania (EE) il 18/07/1995;
25. JERNOVEI Veaceslav nato in Ucraina (EE) il 17/10/1980;
26. KOLOMICHUK Andrii nato in Ucraina (EE) il 02/12/1993;
27. MIHALACHE Florinel nato in Romania (EE) il 30/03/1974;

- 28. **MIHALI Eugen nato in Romania (EE) il 28/02/1986;**
- 29. MUNTEANU Tiberius Viorel nato in Romania (EE) il 06/10/1998;
- 30. PARASCIUC Mahn nato in Ucraina (EE) il 02/06/1975;
- 31. POP Cosmin nato in Romania (EE) il 04/07/1987;
- 32. RENTYI Ioan nato in Romania (EE) il 23/01/1974;
- 33. ROMAN Ionut Alexandr nato in Romania (EE) il 28/08/2001;
- 34. **ROSU Luigi Razvan nato in Romania il 05/05/1986;**
- 36. RUSNAC Grigoriu nato in Moldova (EE) il 27/08/1962;
- 37. RUSU Alexandru nato in Ucraina (EE) il 06/06/1990;
- 38. SINCARI George nato in Romania (EE) il 01/05/1987;**
- 39. STETCO Alexandru Ionel nato in Romania (EE) il 01/10/1994;
- 40. STETCO Cristian Petrica nato in Romania (EE) il 15/04/1990;
- 41. STETCO Florin nato in Romania (EE) il 17/03/1999;
- 42. SUCIU Petru nato in Romania (EE) il 23/10/1987;
- 43. TIMCU Marin nato in Ucraina (EE) il 18/09/1992;**
- 44. TIMIS Gavrilă (1962) nato in Romania (EE) il 01/10/1962;
- 45. TIMIS Ioan nato in Romania (EE) il 11/05/1990;
- 46. TIMIS Marian Valeriu nato in Romania (EE) il 16/08/1988;**
- 47. TIMIS Torna nato in Romania (EE) il 25/06/1996;**
- 48. TIMIS Vasile nato in Romania (EE) il 02/03/1987;
- 49. UZUNOV Adrian nato in Moldova (EE) il 23/02/1985;
- 50. UZUNOV Constantin nato in Moldova (EE) il 18/06/1987;

Per i nove lavoratori sopra evidenziati in grassetto, non risulta il conseguimento della certificazione A1 per l'intero periodo di interesse.

In questi casi la copertura di legittimità del distacco fornita dal diritto comunitario e dal relativo certificato non può operare.

Si pone quindi il problema di verificare in concreto, caso per caso, il radicamento effettivo con la madre patria, per valutare la genuinità del distacco.

Si riporta, per ciascuno dei lavoratori, quanto accertato dalla G.d.F. (cfr. c.n.r. 12.7.2021, ff. 18 e ss.), con richiamo sintetico alle produzioni documentali della difesa, finalizzate a fornire la prova contraria, e con la precisazione che non vi è stata contestazione circa la genuinità di tali documenti, peraltro di varia provenienza (anche da enti pubblici), ragion per cui sono da ritenersi autentici ed affidabili.

Per ogni posizione, si riporta la valutazione circa la sussistenza del requisito dell'effettivo collegamento con il Paese di provenienza.

7) BANICA Iulian

Il lavoratore è stato distaccato dal 12/03/2019 al 31/12/2020.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 13/06/2011; da quella data al 20/10/2020 è stato residente a Nova Milanese (MB), in via Marx 13, e dal 21/10/2020 è residente



a Seregno (MB), in via Molise 18, dove dal 15/10/2020 al 14/10/2024 è intestatario di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.

E' intestatario di contratto di telefonia fissa (dal 2016 al 2019 a Nova Milanese (MB), in via F.lli Rossetti 4) e di contratto di telefonia mobile (dal 2015 al 2019).

A partire dal 2015, il lavoratore è stato dipendente della di. MIHALI ALEXANDRU dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/02/2016 al 19/09/2016. Dal 26/10/2016 è percettore NASpl fino al 25/07/2018. Dal 10/08/2020 è dipendente della [REDACTED] SRL.

E' intestatario di un'autovettura VW Passat targata CD915KB a partire dal 19/09/2018.

E' percettore di RdC dal Gennaio 2021.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: versamento contributi all'ente previdenziale rumeno nel 2019-2020; pignoramento subito in data 11.6.2019; certificato di idoneità al lavoro nel 2018; documento d'identità rilasciato in Romania; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che pare attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia del soggetto,

Si considerino in particolare la residenza e l'attivazione di utenze telefoniche: la residenza serve per accedere a taluni servizi (ad esempio, la sanità); l'attivazione di un'utenza telefonica è ovviamente compatibile anche con una presenza breve nel nostro Paese, così pure l'acquisto di un veicolo.

Anche i rapporti di lavoro risultanti sono di breve durata, e compatibili con un impiego stagionale; sono inoltre antecedenti al periodo interessato dal distacco.

Vi è quindi un ragionevole dubbio circa la sussistenza di un elemento essenziale della frode ipotizzata: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

9. BURSUC George Lucian

Il lavoratore è stato distaccato dal 16/06/2017 al 15/12/2018.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 26/01/2007; dal 26/03/2012 è residente a Nerviano (MI), in via Peschiera 15, unitamente ai familiari BURSUC Iuliana (coniuge) e BURSUC Giulia Maria e BURSUC Matteo Costantin (figli).

Dal 23/07/2018 al 07/06/2019 è stato intestatario di canone di locazione di un immobile ad uso abitativo; presso lo stesso indirizzo è stato intestatario dal 2015 al 2019 di un'utenza dell'energia elettrica e dal 2015 al 2018 di un contratto di telefonia fissa. Dal 2018 al 2019 risulta intestatario di un utenza del gas e di energia elettrica con luogo di fornitura (Rho (MI), via P. Taverna 4) diverso da luogo di residenza anagrafica.

A partire dal 2015, il lavoratore è stato dipendente della F.A.F. SYSTEM SRL dal 05/03/2015 al 14/07/2015, è stato rappresentante legale della BDERRE SRL dal

21/11/2017 al 16/04/2018, ha svolto attività di collaborazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018, è stato lavoratore dipendente della BDERRE SRL dal 01/06/2018 al 12/02/2019, della ditta LAZARO I IOAN dal 21/02/2019 al 30/04/2019, della I.M. TECNO SRL dal 13/03/2019 al 30/04/2019 e della ditta LAZARO I IOAN dal 01/05/2019 al 30/11/2019.

E' stato intestatario di un'autovettura Alfa Romeo 156 targata CB839MZ dal 07/10/2009 al 12/10/2012; attualmente risulta intestatario delle autovetture Seat Cordoba targata BR342NC dal 09/06/2016 e Lancia Phedra targata CE210GW dal 10/11/2018.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato di regolarità fiscale; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno nel 2019-2020; pignoramento subito in data 11.6.2019; certificato di idoneità al lavoro nel 2016; documento d'identità rilasciato in Romania; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia.

Si considerino in particolare la residenza, la stipula di una locazione, e l'attivazione di utenze telefoniche: la residenza serve per accedere a taluni servizi (ad esempio, la sanità); l'attivazione di un'utenza telefonica è ovviamente compatibile anche con una presenza solo occasionale nel nostro Paese, così pure l'acquisto di veicoli.

Anche i rapporti di lavoro risultanti sono di breve durata, e compatibili con un impiego stagionale; alcuni sono inoltre antecedenti al periodo interessato dal distacco.

Vi è quindi un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode ipotizzata: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

13. DAN Adrian Ioan

Il lavoratore è stato distaccato dal 01/02/2017 al 30/06/2018.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 09/05/2003; dal 21/07/2011 al 16/09/2018 è stato residente a Carvico (BG), in via Gramsci 23, e dal 17/09/2018 è residente a Pergine Valsugana (TN), in via ai Restelani 4, fraz. Susà.

E' intestatario di una fornitura di gas a Merate (LC), in via G. Verdi 121, nell'anno 2015.

A partire dal 2015, il lavoratore è stato dipendente della EDILGESSI FALLIMENTO SRL nel 2016, ha prestato attività lavorativa come lavoratore agricolo giornaliero nel 2018 e dal 18/09/2018 al 25/10/2018 è stato dipendente della ditta ind.le CARLIN ALESSIO.

E' intestatario di un'autovettura Kia Ceed targata EN486BL a partire dal 15/06/2012.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato di percezione di redditi in quel Paese nel 2017, dunque nel periodo

di distacco; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno; certificato di idoneità al lavoro nel 2016; documento d'identità rilasciato in Romania; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che pare attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia

Si considerino in particolare la residenza e l'attivazione di utenze telefoniche: la residenza serve per accedere a taluni servizi (ad esempio, la sanità);

Anche i rapporti di lavoro risultanti sono di breve durata, e compatibili con un impiego stagionale; alcuni sono inoltre riferiti a periodi diversi da quelli interessati dal distacco.

Vi è quindi anche in questo caso un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode ipotizzata: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente, e non temporaneamente, già da tempo in Italia.

28. MIHALI Eugien

Il lavoratore è stato distaccato dal 25/09/2018 al 31/07/2020.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 02/12/2003; dal 30/10/2019 è residente a Olgiate Molgora (LC), in via C. Cantù 15.

Dal 07/03/2017 al 31/08/2017 è intestatario di canone di locazione; è stato intestatario di utenze per la fornitura di gas (2017), energia elettrica (2017) e telefonia mobile (dal 2015 al 2018).

A partire dal 2015, il lavoratore è stato dipendente della SER.CO. ENGINEERING SRL dall'01/10/2015 al 09/11/2015 e della d.i. MPR LAVORI EDILI DI TIMIS PETRE dal 30/10/2019 al 31/12/2019.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato di regolarità fiscale e certificato ANAF di residenza fiscale; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno nel 2019-2020; certificato di idoneità al lavoro; documento d'identità rilasciato in Romania; libretto di formazione professionale; visura camerale da cui risulta amministratore di una società in Romania; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia, per le ragioni già esposte sopra rispetto ad altre posizioni.

Vi è quindi anche in questo caso un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.



34. ROSU Luigi Razvan

Il lavoratore è stato distaccato dal 16/06/2017 al 15/12/2018.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 28/06/2007; dal 09/08/2010 al 20/01/2014 stato residente a Carugate (MI), in via C. Battisti 193, e dal 21/01/2014 è residente a Carugate (MI), in via C. Battisti 165, insieme con ROSU Cezarina (coniuge) e ROSU Giulia Ioana (figlia), dove dal 11/05/2015 al 10/05/2023 è intestatario di canone di locazione.

Negli anni 2015, 2016 e 2017 è intestatario di contratto di telefonia mobile.

Con riferimento al periodo dal 2015 in poi il lavoratore è stato dipendente della ART & COLOR SAS DI JORDENI SANDRINO E C. dal 19/01/2016 al 20/10/2016.

Nel 2019 compare in DSU come appartenente al nucleo familiare di ROSU Cezarina,

richiedente RdC con esito positivo (domanda accolta) e percettrice del beneficio fino al Settembre 2020.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato redditi; e certificato ANAF di residenza fiscale; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno nel 2019-2020; certificato di idoneità al lavoro; documento d'identità rilasciato in Romania; libretto di formazione professionale; attestazione della proprietà di immobili; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia, per le ragioni già esposte sopra rispetto ad altre posizioni.

Vi è quindi un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode ipotizzata: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

38. SINCARI George

Il lavoratore è stato distaccato dal 16/06/2017 al 15/12/2018.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 19/07/2011; dal 04/09/2013 al 21/01/2020 è stato residente a Cornaredo (MI), in via IV Novembre 2, dove è stato intestatario di un contratto di locazione (dal 16/12/2013 al 15/12/2017), di utenze per la fornitura di gas (dal 2017 al 2019), energia elettrica (dal 2015 al 2019), telefonia fissa (2015 e 2017) e telefonia mobile (dal 2015 al 2017). Dal 22/01/2020 è residente a Cornaredo (MI) insieme con

SINCARI Marioara Monica (coniuge) e SINCARI Robert Constantin (figlio).

Con riferimento al periodo dal 2015 in poi il lavoratore è stato dipendente della SOC. ESTERA XXXXXXXXXX SRL dall'01/01/2015 al 23/11/2015, dal 16/12/2015 al 03/04/2017 ha percepito indennità di disoccupazione NASPI.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato redditi; e certificato ANAF di residenza fiscale; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno nel 2019-2020; certificato di idoneità al lavoro; documento d'identità rilasciato in Romania; libretto di formazione professionale; contratti stipulati in quel Paese per servizi vari (assicurazione; carta di credito; utenze telefoniche); contratti di lavoro in Romania ; proprietà di immobili e partecipazioni societarie; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia, per le ragioni già esposte sopra rispetto ad altre posizioni.

Vi è quindi anche in questo caso un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode ipotizzata: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

43. TIMCU Marin

Il lavoratore è stato distaccato dal 10/12/2020 al 30/11/2021.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 10/02/2020; da quella data è residente a Cernusco sul Naviglio (MI), in via Videmari 25.

Con riferimento al periodo dal 2015 in poi il lavoratore è stato dipendente della IDRA & M SAS DI IANITICHII MIHAI dal 25/01/2021 al 31/03/2021.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato redditi; e; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno nel; certificato di idoneità al lavoro; libretto di formazione professionale; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia, per le ragioni già esposte sopra rispetto ad altre posizioni.

Vi è quindi anche in questo caso un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della truffa: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

46. TIMIS Marian Valeriu

Il lavoratore è stato distaccato dal 16/06/2017 al 15/12/2018 e dal 12/03/2019 al 31/12/2020.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 28/03/2003; dal 19/09/2014 al 29/03/2015

è stato residente a Bernareggio (MB), in piazza della Repubblica 12, dal 30/03/2015 è residente a Peschiera Borromeo (MI), in via U. Foscolo 2, insieme con BURAHA Marhayta (coniuge), dove è stato intestatario di contratto di locazione dal 01/03/2016 al 28/02/2020.

E' stato intestatario di utenze di gas (dal 2016 al 2019), energia elettrica (dal 2017 al 2019), telefonia fissa (dal 2015 al 2019) e mobile (2015, 2016, 2017 e 2019).

Con riferimento al periodo dal 2015 in poi il lavoratore è stato dipendente della M.S.F. SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE dai 01/01/2015 al 30/04/2015, della GRUPPO S.M. SOC. COOPERATIVA dal 01/05/2015 al 10/08/2016.

E' intestatario di un'autovettura Audi A4 targata CE599GH dal 14/01/2015 al 22/01/2015 ed intestatario di un'autovettura Ford Fiesta targata FD611EV a partire dal 17/03/2016.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato redditi; e certificato ANAF di residenza fiscale; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno; certificato di idoneità al lavoro; documento d'identità rilasciato in Romania; libretto di formazione professionale; attestazione della proprietà di immobili; spese sostenute in quel Paese (bollo auto, contratti utenze); ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia, per le ragioni già esposte sopra rispetto ad altre posizioni.

Vi è quindi anche in questo caso un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode ipotizzata il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

47. TIMIS Toma

Il lavoratore è stato distaccato dal 08/08/2017 al 15/12/2018.

Lo stesso risulta essere stabilmente in Italia dal 05/09/2007; dal 02/07/2014 al 25/01/2019 stato residente a Olgiate Molgora (LC), in via C. Cantù 15, e dal 26/01/2019 è residente a Olgiate Molgora (LC), in via Squadra 2, dove è intestatario di contratto di locazione dal 06/11/2018 al 05/11/2022.

E' intestatario di utenze energia elettrica (2018 e 2019) e telefonia mobile (2015, 2018 e 2019).

Con riferimento al periodo dal 2015 in poi il lavoratore è stato dipendente della HUMANGEST SPA dal 07/01/2015 al 30/10/2015, dipendente della TRENKWALDER SRL dal 02/11/2015 al 19/12/2015, dipendente della GENERAL SRL dal 20/10/2020 al 04/12/2020. Nel 2020 ha percepito la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La difesa ha prodotto documentazione relativa a vicende che hanno interessato il soggetto in Romania: certificato regolarità fiscale; certificato ANAF di residenza fiscale; versamento contributi all'ente previdenziale rumeno; certificato di idoneità al lavoro; documento d'identità rilasciato in Romania; libretto di formazione professionale; ulteriore documentazione, non intellegibile in quanto in lingua rumena, ma che apre attestare la presenza del soggetto in quel Paese in una serie di date.

A fronte di tali produzioni, le circostanze indiziarie dedotte dall'accusa sono quantomeno contrastate: si tratta di dati formali, che non sono di per sé incompatibili con la presenza solo temporanea in Italia, per le ragioni già esposte sopra rispetto ad altre posizioni.

Vi è quindi un ragionevole dubbio su un elemento essenziale della frode ipotizzata: il fatto cioè che il soggetto fosse stabilmente e non temporaneamente già da tempo in Italia.

Quanto ai lavoratori per i quali risulta il certificato A1, ma senza che esso copra interamente il periodo di distacco, la difesa ha prodotto copiosa documentazione per dimostrare che i lavoratori in questione avevano un effettivo legame con la madrepatria e che quindi il distacco è stato reale e non fittizio (per i dettagli sulle singole posizioni, v. pp. 16 e ss. memoria difesa dell'imputato).

Pertanto, anche per tali lavoratori, pur non risultando il periodo di distacco perfettamente coincidente con la durata del certificato A1 ottenuto, vi è un dubbio ragionevole sul fatto che essi non vivessero stabilmente in Romania, e siano stati solo provvisoriamente distaccati in Italia.

A riprova dell'effettivo legame con la madrepatria, diversi lavoratori risultano infatti aver beneficiato di redditi e contributi in quel Paese (DANCIU Vasile, p. 24 memori; STEPSCO, p. 26 memoria), o anche documenti, beni patrimoniali e altri collegamenti con la Romania (DANCS Nelut, p. 24; GALOI, p. 25, UZONOV, p. 26).

Sarebbe antieconomico esaminare in dettaglio ogni ulteriore singola posizione (si tratta di circa 40 lavoratori), tuttavia da un controllo sommario sembra documentata adeguatamente, per tutti i soggetti, la presenza di stabili collegamenti con la madrepatria, il che impedisce di ritenere strumentale e fittizio il distacco.

Anche i dati formali della residenza italiana e dell'iscrizione all'INPS italiano e simili, apparentemente incompatibili con una presenza solo provvisoria sul territorio del nostro Stato, sono stati spiegati in modo condivisibile dalla difesa: l'iscrizione all'INPS italiana è legata allo svolgimento di altri brevi lavori stagionali; così pure la residenza in Italia e l'allaccio di alcune forniture è comunque compatibile anche con un soggiorno temporaneo. Anche la residenza anagrafica è un dato meramente formale, di per sé non decisivo; in alcuni casi peraltro si è trattato di doppia residenza, di per sé lecita (ad es. DANCI Danut). L'iscrizione alla Cassa Edile è prevista dalla contrattazione collettiva (art. 21 CCNL).

Anche il fatto che le due società ~~XXXX~~ siano indubbiamente collegate, come si evince dal nome identico e dalla riconducibilità al medesimo amministratore (l'imputato) è di per sé lecito: è infatti la stessa normativa (art. 1 D.Lgs 136/20166) a prevedere che la società distaccante possa avvalersi di un'altra che sia sua emanazione; il distacco può infatti



avvenire in favore di altra impresa "appartenente allo stesso gruppo", o "altra unità produttiva" (di una stessa impresa).

Il fatto che l'amministratore delle due società gemelle fosse il medesimo, spiega anche come mai la documentazione relativa al distacco si trovasse presso la sua abitazione in Italia, dove è stata rinvenuta all'esito della perquisizione, e non presso la sede rumena distaccante, come di regola dovrebbe avvenire; peraltro l'art. 10 D.Lgs. 136/2016 prevede la possibilità.

In definitiva, gli elementi portati dalla difesa sono tali da neutralizzare gli indizi a carico portati dall'accusa.

Soltanto un'attività d'indagine effettuata direttamente in Romania, con gli strumenti della cooperazione comunitaria, avrebbe consentito di accertare con sicurezza il dato dell'effettivo collegamento dei vari soggetti con il loro Paese d'origine.

E' ragionevole ritenere che l'imputato abbia approfittato degli spazi offerti dalla normativa comunitaria per poter utilizzare in Italia manodopera a un costo di fatto inferiore a quello che avrebbe sostenuto in Romania; è notorio infatti che nei Paesi UE dell'Est europeo il costo del lavoro sia inferiore a quello degli altri Stati membri, non essendovi al riguardo un regime uniforme e paritario per l'intera UE, il che comporta indubbiamente distorsioni rispetto al principio di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici che dovrebbe valere in ambito comunitario.

Si tratta di un problema che evidentemente andrebbe affrontato a livello politico e normativo da parte delle istituzioni dell'UE, tuttavia non si può certo sanzionare l'imprenditore che abbia legalmente sfruttato tali distorsioni per conseguire dei possibili vantaggi imprenditoriali.

Che l'imputato abbia agito ritenendo di essere nella legalità si ricava indirettamente anche dal suo comportamento collaborativo successivo: ha fornito tutta la documentazione richiesta agli investigatori anche oltre il limite di due anni dalla chiusura del distacco (decorso il quale sarebbe stato legittimato a non conservare più documentazione, cfr. art. 10 c. 3 D.L. 136/16).

Quanto al reato di cui al capo B) – utilizzo di fatture per operazioni inesistenti -, esso non appare configurabile, in quanto i costi utilizzati nelle dichiarazioni fiscali sono stati effettivamente sostenuti.

Le fatture incriminate – emesse tra il 2017 e il 2020 – avevano infatti ad oggetto il rimborso dei costi previdenziali e delle ritenute fiscali effettuate in Romania dalla [REDACTED] rumena quale datore di lavoro dei dipendenti distaccati.

L'effettivo pagamento di tali somme in Romania è stato ampiamente documentato dalla difesa, documentando il flusso di denaro dalle casse sociali all'ente previdenziale rumeno. Le fatture non possono quindi ritenersi emesse per "operazioni inesistenti", in quanto il distacco e i relativi costi sono stati realmente posti in essere; ciò peraltro sarebbe probabilmente vero anche a voler ritenere il distacco "illegittimo", visto che comunque i lavoratori in Italia ci sono stati e la società rumena ha versato contributi e sostenuto i costi della trasferta.



Per quanto riguarda l'ente, l'insussistenza dei reati presupposto addebitati alla persona fisica si riverbera inevitabilmente sulla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, che deve essere esclusa; si può inoltre aggiungere che, circa il reato tributario di cui al capo 2), la società non sarebbe comunque sanzionabile per le condotte tenute in data anteriore al 25.12.2019 (data di entrata in vigore della modifica normativa¹ che ha introdotto l'art. 2 D. Lgs. 74/2000 nel catalogo dei reati rilevanti ai fini della L. 231/2001 di cui all'art. 25 *quinquiesdecies*): si tratta infatti di illeciti per i quali la punibilità è stata introdotta solo da quel momento, pertanto opera la garanzia della irretroattività.

Dall'assoluzione consegue la cessazione del sequestro preventivo in essere ex art. 323 c.p.p., con restituzione immediata all'avente diritto del denaro e degli altri beni in sequestro.

La complessità, in fatto e in diritto, della vicenda, e il carico di lavoro giustificano il termine massimo per la motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e segg. c.p.p., 530 c. 2 c.p.p.,

ASSOLVE

██████████ dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste;
Visto l'art. 66 D.Lgs. 231/2001

DICHIARA

esclusa la responsabilità dell'ente ██████████ dagli illeciti a lui ascritti ;
Visto l'art. 323 c.p.p.

DISPONE

la restituzione del denaro e degli altri beni in sequestro all'avente diritto.

Motivazione in 90 giorni.

Monza, 28 novembre 2023

Depositato in Cancelleria

0001

16.2.2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
Pina PICARDI

Il Giudice
Gianluca TENCHIO

¹ Data di entrata in vigore della L. 157/2019, che ha convertito il D.L. 124/2019.